

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

ORDINANZA N° 43

27/07/2004

OGGETTO: lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti.

IL SINDACO

Premesso che:

- La lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente e usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell'ambiente, solo, in caso di necessità;
 - Le operazioni di disinfestazione contro le zanzare vanno condotte privilegiando trattamenti larvicidi specifici nei focolai di sviluppo. In ogni caso, è comunque opportuno che sulle tecniche da adottare e sui prodotti da utilizzare si richieda un parere al Servizio Igiene Pubblica della A.U.S.L. di Cesena;
 - che gli allevamenti di animali, le concimaie, le stalle, i depositi di rifiuti e materiale inerte, i bacini di acque stagnanti, i depositi e i laboratori di sostanze alimentari costituiscono tutti dei potenziali focolai di sviluppo di insetti e topi;
 - Il Comune, direttamente garantisce la pulizia dell'abitato e attraverso Unica S.p.A., la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la manutenzione e la pulizia periodica dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, Fra le altre attività di igiene ambientale provvede altresì alla manutenzione dei corsi d'acqua superficiali e della rete idrica secondaria, tranne quella di competenza del Consorzio di Bonifica e del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, alla cui periodica pulizia devono provvedere gli Enti suddetti;
- Visto il T.ULLSS. 27/07/1934 n. 1265
- Vista la Legge 23/12/1978 n.833
- Vista la Legge 24/11/1981 n. 689
- Visto il D.Lgs 18/08/2000 n.267
- Vista la Legge 16/01/2003 n. 3
- Visto il D.lgs 258 del 18/8/2000 di aggiornamento e modifica del D.lgs. 152/99;
 - Visto il DM 19/4/99 "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola";

- Vista la Legge Regionale 24 aprile 1995 n. 50, recante “Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento”;
- Viste le circolari relative all’applicazione della L.R. 50/95 della Regione Emilia Romagna - Assessorato Ambiente del 16/4/1996 n. 2645 e del 19/10/1999 n. 1853;
- Visto il Regolamento di Igiene;
- Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- 1) In tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonché in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro le mosche;
- 2) I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o, altri agenti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire per quanto possibile, lo sviluppo di infestazioni.
- 3) I proprietari di terreni incolti, devono procedere alla loro periodica manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto.
- 4) I soggetti indicati nei punti precedenti dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti, nel periodo aprile-settembre di ogni anno;
- 5) I titolari di aziende zootecniche sono tenuti a eseguire (in proprio o ricorrendo al servizio di ditta esterna) specifici trattamenti per il contenimento delle infestazioni da mosche, ratti, blatte, ecc. I trattamenti effettuati dovranno essere annotati, a cura del titolare/conducente dell’azienda, su apposito registro in cui vanno indicati la data del trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e relative dosi di utilizzo. Nel caso in cui il servizio venga effettuato da ditta esterna, farà fede l’annotazione firmata in calce dall’operatore che ha eseguito l’intervento. Il registro dovrà essere predisposto dal titolare dell’attività con fogli numerati in modo progressivo e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno dall’ultimo trattamento. Copia delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche, blatte, ratti, ecc., vanno conservate a cura del titolare insieme al registro dei trattamenti sopra citato. Le lettiere degli allevamenti avicoli dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida, nel periodo compreso tra marzo e ottobre di ogni anno, con infestazioni in atto o potenziali, prima di essere rimosse dall’interno dei capannoni. I titolari dell’allevamento dovranno conservare copia della fattura d’acquisto degli insetticidi impiegati a tali scopi da esibire in occasione di eventuali ispezioni.
- 6) Le operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche devono essere condotte in assenza di precipitazioni atmosferiche e nel rispetto dei periodi di divieto previsti dalla Legge Regionale 50/95 per lo spandimento dei liquami. Nel periodo compreso tra il 16 maggio e il 15 ottobre di ogni anno, le sostanze organiche siano esse solide o liquide utilizzate per la concimazione dei campi a scopo agronomico, devono essere interrate immediatamente dopo lo spandimento. Nella distribuzione degli effluenti zootecnici e delle sostanze organiche in genere (fanghi di depurazione, residui vegetali, ecc.) siano esse solide o liquide in terreni distanti meno di Km 1 (uno) dai centri abitati così come individuati e delimitati dal vigente P.R.G. (zone “A”, “B” e “C”, esclusi i complessi edificati a uso non residenziale), l’interramento deve essere contestuale, e comunque deve essere completato entro le successive sei (6) ore dall’inizio delle operazioni di spandimento. L’interramento deve avvenire tramite aratura ovvero tramite iniezione diretta con ripper. **Esclusioni dal campo di applicazione dell’ordinanza:** i compost provenienti da, impianti autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 22/97 e commercializzati conformemente

alla legge 748/84, sono esclusi dai vincoli dell'ordinanza. Nei frutteti inerbiti, nei prati pascoli o negli erbai, fatti salvi i periodi di divieto di spandimento dei liquami previsti dalla L. R. 50, è ammesso nel periodo dal 16. ottobre al 15 maggio, l'utilizzo di deiezioni solide o liquide stabilizzate essendo state sottoposte a processi di compostaggio o maturazione in cumulo atti ad evitare lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti, senza l'obbligo di interrimento nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola D. M 19/04/99.

- 7) Non è consentito il permanere di cumuli di sostanze organiche, destinate alla concimazione di terreni, a distanze inferiori a mt 100 dai centri abitati come individuati dalla perimetrazione del PRG. La distanza minima da rispettare per le case sparse è di 100 mt, detta distanza è da considerarsi valida anche per i corsi d'acqua. I cumuli temporanei di concime organico, predisposti in attesa della distribuzione sul terreno in zona agricola, non potranno permanere per più di 2 giorni senza essere coperti con paglia o terra o idoneo telo. Qualora si rendesse necessario, al fine di evitare lo sviluppo di mosche o altri infestanti, i cumuli andranno sottoposti ad adeguato trattamento disinfestante. Dovranno inoltre essere evitate percolazioni di inquinanti nei terreni limitrofi. tutti i cumuli di dimensioni adeguate alla necessità di concimazione dell'area, sulla quale sostano, non potranno permanere sul terreno per un periodo superiore a mesi sei (6). I cumuli non potranno essere effettuati per due (2) anni consecutivi nello stesso appezzamento e dovranno essere perimetrati da un .solco adeguato ed isolato idraulicamente dal reticolo scolante.
- 8) Tutti coloro che all'interno del territorio comunale effettuano il trasporto di letame o di materiale organico putrescibile di qualsiasi tipo, devono ricoprire il carico con un telone impermeabile al fine di assicurare che il trasporto stesso avvenga senza causare inconvenienti igienico-sanitari.
- 9) I trattamenti con insetticidi adultici nei centri abitati e nel territorio comunale in generale, non devono avere carattere routinario, ma piuttosto possono essere adottati solo dopo una accurata valutazione dei vantaggi e degli svantaggi per la salute dell'ambiente e della popolazione. Vanno comunque privilegiati, in caso di necessità, prodotti larvicidi con elevata specificità da utilizzarsi sulle fonti di infestazione.
- 10) E' vietato, sia sul suolo pubblico che su quello privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolte di acqua permanenti per più di una settimana senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.

Dall'entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata ogni altra Ordinanza di pari oggetto.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, qualora non espressamente sanzionate da Leggi e/o Regolamenti Statali o Regionali, si procederà ai sensi dall'art. 7/bis del D.Lgs n.267/2000 con l'applicazione di una sanzione amministrativa, per ogni prescrizione non rispettata con i seguenti importi:

sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 Oblazione Euro 50,00

senza pregiudizio dell'azione penale di cui all'art. 650 del C.P. e salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000;

VISTO l'art.54 comma 1 lettera b) del D.Lgs.267/2000;

AFFIDA

Ai Vigili Sanitari, ai Tecnici ARPA e alle Forze dell'Ordine il compito di far rispettare la presente ordinanza.